

## 1. Compensazione dei crediti IRES oltre i 15.000 euro con visto di conformità in dichiarazione

<b>FONTE</b>	Publicistica
<b>RIFERIMENTO</b>	L. n. 147/2013

La legge 27 dicembre 2013 n. 147 prevede che, a partire dal periodo d'imposta al 31 dicembre 2013, per poter utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi (I.R.P.E.F. e I.R.E.S.) e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.), per importi superiori a euro 15.000 annui, occorre apporre il visto di conformità di cui al DL 241/1997 (vedi in calce), relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

Il visto di conformità deve essere apposto sulle singole dichiarazioni dalle quali emergono i crediti fiscali che saranno oggetto di compensazione.

La norma in esame non prevede però espressamente l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini dell'utilizzo del credito in compensazione.

Analogamente a quanto già previsto in materia di compensazione dei crediti IVA, la norma prevede altresì che, in alternativa, la dichiarazione può essere sottoscritta da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile per i contribuenti di cui all'articolo 2409-bis del codice civile al fine di attestare l'esecuzione dei controlli previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

Il visto di conformità si concretizza nell'attestazione dell'effettuazione dei controlli di cui al DL 164/1999 che si concretizzano nel riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le

detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto.

L'attestazione è fornita dal professionista con l'indicazione del suo codice fiscale e l'apposizione della sua firma, negli spazi dei modelli delle dichiarazioni fiscali. Nel frontespizio dei modelli delle dichiarazioni fiscali andranno inseriti i codici per attestare a quale dichiarazione si riferisce il visto di conformità (es: sola dichiarazione dei redditi; sola dichiarazione Iva; entrambe le dichiarazioni comprese in Unico).

Come anticipato, per poter utilizzare in compensazione crediti di imposte dirette e Irap non è previsto alcuno specifico obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione fiscale. Sicché potrebbe accadere che il contribuente abbia già utilizzato in compensazione, in tutto o in parte, il credito già prima dell'invio telematico di Unico 2016. Ciò a differenza di quanto stabilito per i crediti Iva superiori ai 5 mila euro, per i quali la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale dalle quale emerge il credito.

Va ricordato, anche, che il limite di 15 mila euro oltrepassato il quale scatta l'obbligo dell'apposizione del visto di conformità è da riferire alle singole tipologie di crediti emergenti dai vari modelli. In altre parole, se dalla dichiarazione dei redditi emergono due diversi crediti d'imposta rispettivamente di ammontare inferiore a 15 mila euro, ma che complessivamente superano la soglia dei 15 mila euro, questi ultimi potranno essere utilizzati in compensazione senza l'obbligo di apporre il visto di conformità.

Una regola diversa vale, invece, nel caso di cessione delle eccedenze Ires nell'ambito del

# Normativa fiscale

gruppo disciplinata dall'articolo 43-ter del Dpr 602/73. Al fine di evitare l'elusione dell'obbligo del visto deve, infatti, essere rilasciato non solo

per la dichiarazione del soggetto che usa il credito in compensazione, ma anche su quella del soggetto cedente.

## 2. Per la Corte UE non può essere negato il diritto alla detrazione per un fattura troppo generica senza considerare tutti gli elementi complementari forniti dal contribuente

<b>FONTE</b>	Corte di Giustizia UE		
<b>RIFERIMENTO</b>	Sentenza	C-516/2014	del 15.09.16

Nel corso di controlli eseguiti su una società portoghese, che gestiva hotel con ristoranti, le autorità tributarie locali avevano ripreso a tassazione l'importo di alcune fatture asserendo che la società non avesse il diritto di detrarre l'Iva relativa ai servizi di consulenza giuridica cui dette fatture si riferivano, sulla base del rilievo che le descrizioni presenti sulle fatture controverse fossero insufficienti.

Questi i fatti. La società, si era avvalsa, tra il 2008 ed il 2010, della consulenza giuridica di uno studio legale.

A fronte della prestazione lo studio aveva emesso quattro fatture, riportanti le seguenti descrizioni: "Servizi giuridici resi tra l'1 dicembre 2007 e la data odierna"; "Onorari per servizi giuridici forniti tra giugno e la data odierna"; "Onorari per servizi giuridici forniti sino alla data odierna"; "Onorari per servizi giuridici forniti tra l'1 novembre 2009 e la data odierna".

La società aveva detratto l'Iva riportata su tali fatture.

L'Amministrazione finanziaria non aveva modificato la propria posizione, neanche dopo che la società aveva integrato la documentazione contabile con ulteriori documenti. La tesi sostenuta dalla Amministrazione era che la carenza di forma *ex lege* non poteva essere sanata esibendo documenti contabili che fossero «equivalenti» cioè che avessero la stessa valenza delle fatture.

La società aveva proposto ricorso amministrativo ma anche questo era stato respinto.

La società proponeva, allora, di sospendere il giudizio e di istituire un collegio arbitrale monocratico che a sua volta ha proposto alla Corte di Giustizia europea la seguente questione pregiudiziale:

*“se, nel contesto della corretta interpretazione dell'articolo 226, punto 6, della direttiva Iva, l'Amministrazione finanziaria e doganale possa ritenere insufficiente il contenuto di una fattura recante la menzione “servizi giuridici forniti da una certa data sino ad oggi” o anche “servizi giuridici forniti sino ad oggi”, ove tale Amministrazione può ottenere, in base al principio di collaborazione, gli elementi informativi complementari che ritenga necessari ai fini della conferma dell'esistenza e delle caratteristiche dettagliate delle operazioni”*

La Corte di giustizia con la sentenza emessa il 15 settembre 2016 osserva, anzitutto, che in base a quanto previsto dall'articolo 226, punto 6, la direttiva Iva prescrive che è obbligatorio precisare l'entità e la natura dei servizi forniti, ma non richiede di descrivere in maniera esaustiva i singoli servizi forniti. Il legislatore, imponendo l'obbligo di descrivere nella fattura la natura dei beni ceduti o delle prestazioni eseguite intendeva consentire alle Amministrazioni finanziarie di controllare il pagamento dell'imposta dovuta ed anche a sussistenza del diritto alla detrazione dell'Iva.

Nel caso in esame, secondo la Corte, l'indicazione «servizi giuridici forniti [da una certa data] sino ad oggi» o anche «servizi giuridici forniti sino ad oggi» permette di individuare in maniera sufficientemente dettagliata la natura e l'entità dei servizi prestati. Quindi non risultando soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 226, punto 6, della direttiva Iva, spetta al giudice

# Normativa fiscale

portoghese verificare la rispondenza delle fatture alla normativa vigente.

La Corte europea ha rilevato, anche, che sempre l'articolo 226, punto 7, della direttiva Iva stabilisce che la fattura deve indicare la data in cui è effettuata o ultimata la prestazione di servizi in modo da poter controllare, attraverso la data della prestazione dei servizi oggetto della fattura, quando si sia realizzato il fatto generatore dell'imposta e, di conseguenza, determinare quali disposizioni fiscali debbano trovare applicazione il principio temporale rispetto all'operazione cui il documento si riferisce.

Ed, infine, l'articolo 64 della direttiva 2006/112 prevede che tali prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento della scadenza dei periodi cui si riferiscono tali acconti o pagamenti. Per soddisfare, quindi, i requisiti di cui all'articolo 226, punto 7, della direttiva Iva, è necessario che suddetti periodi siano menzionati sulle fatture relative a tali prestazioni.

Quindi la Corte ha rilevato che mentre alcune fatture oggetto di contestazione recavano la dizione «servizi giuridici forniti [da una certa data] sino ad oggi» e, quindi, precisavano il periodo cui la fattura e, quindi, la prestazione si riferisce, una delle fatture controverse riportava solamente l'indicazione «servizi giuridici forniti sino ad oggi». Non recando la data d'inizio del periodo non permetteva di stabilire il periodo di riferimento dei pagamenti quindi non soddisfaceva i requisiti di cui all'articolo 226, punto 7, della direttiva Iva.

La Corte passa poi ed esaminare le conseguenze del mancato rispetto dell'articolo 226, punti 6 e 7, della direttiva Iva, sul diritto alla detrazione dell'Iva. In proposito ha sentenziato in virtù del principio della neutralità dell'Iva che la detraibilità del tributo a monte spetta se gli

obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche quando taluni obblighi formali siano stati omessi dai soggetti passivi. Quindi l'Amministrazione finanziaria, una volta che abbia acquisito le informazioni necessarie per accertare che i requisiti sostanziali sono stati soddisfatti, non può imporre condizioni supplementari, che vanifichino il diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta.

In considerazione di ciò l'Amministrazione finanziaria non può quindi negare il diritto alla detrazione dell'Iva per il semplice fatto che una fattura non rispetta i requisiti previsti dall'articolo 226, punti 6 e 7, della direttiva Iva se dispone delle informazioni per accertare la sussistenza dei requisiti sostanziali per la detrazione.

L'Amministrazione finanziaria, quindi, non può limitarsi all'esame della sola fattura, ma deve tenere conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo. Tale affermazione è corroborata dall'articolo 219 della direttiva Iva, che assimila a una fattura tutti i documenti che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale.

Semmai i singoli Stati membri possono prevedere un'ammenda o una sanzione pecuniaria per il mancato rispetto dei requisiti formali.

In conclusione la Corte di giustizia ha stabilito che le autorità tributarie nazionali non possono negare il diritto alla detrazione dell'Iva per il solo motivo che il soggetto passivo detiene una fattura che non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 226, punti 6 e 7, della menzionata direttiva, se dispongono di tutte le informazioni necessarie per accertare che i requisiti sostanziali relativi all'esercizio del diritto alla detrazione sono soddisfatti.

## 3. Vademecum delle regole per proporre ricorso contro il Fisco

<b>FONTE</b>	Publicistica
<b>RIFERIMENTO</b>	D.Lgs. n. 156/2015

Il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156, che ha modificato il D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, ha introdotto importanti novità in materia di contenzioso tributario che sono in vigore dal 1° gennaio 2016.

Una di queste novità riguarda l'assistenza tecnica, cioè la nomina di un difensore, obbligatoria per le liti di ammontare superiore a 3.000 euro al netto di interessi e sanzioni. Al di sotto di questo importo il contribuente può stare personalmente in giudizio, facendo a meno di un difensore abilitato.

Proprio per permettere al contribuente di difendersi da solo si riportano, di seguito, le regole che bisogna rispettare per il ricorso contro gli atti del fisco.

**Introduzione del processo** (articolo 18, comma 1, del Dlgs 546/1992). Il processo prende l'avvio e viene formalizzato con il ricorso alla Commissione tributaria provinciale.

**Contenuto** (articolo 18, comma 2). Nel ricorso si devono indicare:

- ✓ la commissione tributaria cui è diretto;
- ✓ il ricorrente, il legale rappresentante, la residenza o sede legale o domicilio, il codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec);
- ✓ l'ufficio o ente impositore o agente della riscossione nei cui confronti si propone il ricorso;
- ✓ l'atto impugnato e l'oggetto della domanda;
- ✓ i motivi.

**Sottoscrizione del ricorso** (articolo 12, comma 5). Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal difensore, se previsto.

**Ricorso a mezzo posta** (articolo 20, comma 2). La spedizione del ricorso all'ufficio o all'ente impositore a mezzo posta va fatto in plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento.

Come data del ricorso s'intende quella di spedizione.

**Ricorso con consegna diretta all'ufficio** (articolo 16, comma 3). Il ricorso può essere consegnato anche direttamente all'ufficio che ha emesso l'atto impugnato, che rilascia una ricevuta di presentazione.

**Termine di presentazione del ricorso all'ufficio o ente impositore** (articolo 21, comma 1). Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato l'atto impugnato.

Qualora dovesse essere esperita la istanza di concordato, il termine per il ricorso viene sospeso per 90 giorni (articolo 6, comma 3, del Dlgs 19 giugno 1997, n. 218). Se la scadenza per il ricorso avviene nel periodo dal 1° al 31 agosto, occorre anche tenere conto della sospensione feriale: infatti, per tutto il mese di agosto, il decorso dei termini è sospeso per le giurisdizioni tributarie.

**Originale del ricorso** (articolo 22, comma 1). Quello che va spedito per posta o consegnato direttamente all'ufficio o ente impositore che ha emesso l'atto impugnato, è l'originale del ricorso. Una copia del ricorso, soggetto al contributo unificato, unitamente alla nota di iscrizione nel Registro generale dei ricorsi, Rgr, va consegnata alla segreteria della Commissione tributaria provinciale.

Di norma, vengono richiesti tre fascicoli.

**Costituzione in giudizio** (articolo 22, comma 1). Il ricorrente o il suo difensore, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità, deposita, nella segreteria della

# Normativa fiscale

Commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento,

- ✓ la copia della costituzione in giudizio con il pagamento del contributo unificato,
- ✓ la copia del ricorso consegnato o spedito per posta all'ufficio,
- ✓ l'attestazione che la copia è conforme al ricorso presentato all'ufficio,
- ✓ la fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata del ricorso presentato all'ufficio.

**Conformità del ricorso** (articolo 22, comma 3). Il contribuente, qualora ricorra in proprio o il legale devono attestare la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito. Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile.

**Deposito del fascicolo** (articolo 22, comma 4). Chi ha presentato il ricorso direttamente o l'ha spedito per posta, unitamente al ricorso deve depositare alla commissione tributaria provinciale il fascicolo contenente l'originale o la copia dell'atto impugnato, nonché i documenti in originale o fotocopia.

Il ricorso in appello è proposto con le stesse modalità stabilite per il ricorso alla Commissione tributaria provinciale.

Ad integrazione di quanto innanzi va tenuto presente che in presenza di reclamo mediazione, i termini per la costituzione in giudizio decorrono, in ogni caso, dal compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell'ufficio.

In riferimento agli atti reclamabili:

- la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto sono sospesi in pendenza del procedimento di mediazione;

- si applicano "le disposizioni sui termini processuali", quali le regole per il computo dei termini e la sospensione feriale, anche al termine di 90 giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento;

- in caso di accordo con l'ufficio, la mediazione si perfeziona con il pagamento, entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, delle somme dovute per la mediazione, o, in caso di pagamento rateale, della prima rata, se la lite ha per oggetto un atto impositivo o di riscossione;

- le sanzioni sono ridotte al 35% e irrogabili sulla base del minimo edittale previsto dalla legge;

- la mediazione vale anche per i contributi previdenziali e assistenziali, per i quali non sono dovuti sanzioni e interessi.

## 4. Le novità in vigore dal 2016 per le cessioni gratuite alle ONLUS e ad enti ed associazioni con finalità di assistenza e beneficenza

<b>FONTE</b>	Normativa
<b>RIFERIMENTO</b>	L. n. 166/2016, art. 16

La legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 396, della L. n. 208/2015) ha introdotto una prima semplificazione in materia di cessioni gratuite di prodotti e di beni a favore di enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS.

Detta semplificazione che trova applicazione dal 1° gennaio 2016, consiste nell'innalzamento a 15.000 euro (in precedenza 5.164,57 euro) del limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale occorre inviare la prescritta comunicazione all'Amministrazione finanziaria per poterli consegnare. La comunicazione resta in ogni caso facoltativa, senza limiti di valore, quando i beni ceduti gratuitamente siano facilmente deperibili, vale a dire per gli alimenti.

Le procedure da adottare per provare la gratuità delle cessioni, esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n.12) del D.P.R. 633/1972, effettuate nei confronti degli Enti innanzi elencati, sono tassative. Qualora non dovessero essere rispettate le operazioni sono considerate imponibili e, quindi, si configurano come vere e proprie cessioni da assoggettare al tributo.

La gratuità va provata mediante:

- comunicazione scritta indirizzata agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di Finanza di competenza, da parte del soggetto cedente da far pervenire agli uffici almeno cinque giorni prima della consegna;
  - ✓ l'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni,
  - ✓ l'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti.

- emissione del documento di trasporto, progressivamente numerato;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale l'ente ricevente attesta che la natura, la qualità e la quantità dei beni ricevuti corrispondono ai dati contenuti nel documento di trasporto.

Si ribadisce che la comunicazione scritta di cui sopra, può non essere inviata se l'ammontare del costo dei beni stessi non è superiore a 15.000 euro o se si tratta di beni facilmente deperibili.

### **Comunicazione per via telematica delle cessioni gratuite**

La procedura innanzi descritta è stata ulteriormente semplificata a seguito della introduzione dall'art.16 della legge n. 166/2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2016) che reca "*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*".

Detta norma dispone, infatti, che le cessioni gratuite in regime di esenzione da IVA devono essere provate con modalità telematiche.

Pertanto il cedente deve inviare, per via telematica, agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di Finanza di competenza una comunicazione che deve contenere:

- l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni,
- l'ammontare complessivo, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita, dei beni ceduti gratuitamente;

La comunicazione deve pervenire entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite in essa

# Normativa fiscale

indicate. Anche in questo caso la comunicazione non deve essere effettuato se l'importo beni ceduti gratuitamente non sia superiore a 15.000 euro per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si riferisce la comunicazione.

Entro il 13 novembre 2016, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le

modalità tecniche riepilogative per l'invio della comunicazione.

Mentre entro il 13 dicembre mentre l'art. 2 del D.P.R. n. 441/1997 (che detta la disciplina in materia di presunzioni di cessione e di acquisto) dovrà essere adeguato per recepire le modifiche introdotte dall'articolo 16 della L. n. 166/2016.

## 5. Il trattamento fiscale dei prestiti ai dipendenti

<b>FONTE</b>	Pubblicistica
<b>RIFERIMENTO</b>	TUIR

La crisi economica che ha caratterizzato negli ultimi anni la nostra economia e che ha prodotto, come effetto, per i lavoratori, una crescente difficoltà di accesso al credito presso gli istituti finanziari, ha prodotto la diffusione in misura sempre crescente delle misure di welfare aziendale. Tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro che, in presenza di determinate condizioni, concorrono alla formazione del reddito di lavoro del dipendente vi sono i prestiti concessi ai propri lavoratori subordinati. Le misure di welfare aziendale, a partire da quest'anno, godono anche dei benefici fiscali e contributivi reintrodotti dalla legge di Stabilità 2016.

### Prestiti a tassi agevolati del datore di lavoro

Se il datore di lavoro concede al proprio dipendente un prestito a tasso ridotto, o anche pari a zero, si configura un fringe benefit corrisposto in aggiunta alla normale retribuzione dal momento che si consente al lavoratore di reperire fonti finanziarie a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato.

Il presupposto essenziale è costituito dalle fasi della procedura in esame sono le seguenti:

- la definizione delle condizioni del prestito;
- la presentazione della domanda cartacea da parte del dipendente;
- l'accoglimento da parte del datore di lavoro;
- la gestione del prestito nel corso del rapporto di lavoro;
- la chiusura della pratica al momento dell'estinzione del prestito o all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro condizione, quest'ultima, essenziale.

Se il datore di lavoro ha applicato al prestito un tasso è inferiore a quello di mercato, (cioè al T.U.R. Tasso Ufficiale di Riferimento individuato

dalla Banca centrale europea), l'importo da assoggettare ad imposta viene calcolato adottando un criterio forfetario. La base imponibile, sia a fini fiscali che sotto il profilo previdenziale, è pari al 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi:  $(T.U.R. - i) * 50\%$

L'agevolazione si applica sia nel caso in cui il datore di lavoro eroghi direttamente il prestito, sia nel caso in cui l'erogazione avvenga sulla base di accordi e/o convenzioni stipulati tra il datore di lavoro e un istituto di credito.

### Erogazione da parte di un istituto di credito

La stessa modalità di calcolo vale se l'erogazione del prestito avviene da parte di un istituto di credito. In questo caso il datore di lavoro si accolla una quota degli interessi relativi al prestito erogato al dipendente, provvedendo a corrispondere direttamente alla banca il relativo ammontare

Tale importo non entra mai di fatto nella disponibilità del dipendente, al quale la banca addebita la rata del prestito al netto degli interessi.

### Esclusioni

Sono esclusi dalla normativa in esame i prestiti:

- **stipulati anteriormente al 1° gennaio 1997**: per la determinazione dell'importo che deve concorrere a formare il reddito di lavoro dipendente, si adotta il criterio del costo specifico;
- di **durata inferiore ai 12 mesi**, concessi dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni, in applicazione di accordi aziendali,;
- erogati a **dipendenti vittime dell'usura** o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a

# Normativa fiscale

ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive.

## Finanziamenti agevolabili

La disposizione si applica:

- ✓ a tutte le forme di finanziamento comunque erogate dal datore di lavoro,
- ✓ indipendentemente dalla loro durata e dalla valuta utilizzata,
- ✓ sia per i prestiti concessi direttamente dall'azienda al dipendente che per i finanziamenti concessi da terzi con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni, anche senza il sostenimento di oneri specifici da parte di quest'ultimo;
- ✓ ai prestiti concessi sotto forma di scoperto di conto corrente, di mutuo ipotecario e di cessione dello stipendio.

Sono escluse, invece, le dilazioni di pagamento previste per beni ceduti o servizi prestati dal datore di lavoro.

## Imponibile e tassazione

Ai fini della tassazione del compenso in natura erogati ai lavoratori dipendenti, occorre effettuare il confronto tra gli interessi calcolati al Tur vigente al termine del periodo d'imposta precedente e gli interessi calcolati al tasso effettivamente applicato sugli stessi.

Per la determinazione dell'imponibile fiscale da assoggettare a ritenuta, si deve considerare che:

- il momento impositivo dell'eventuale fringe benefit è quello del pagamento delle singole rate di prestito, come previsto dal piano di ammortamento;
- il reddito imponibile, nei periodi di paga mensili deve essere determinato considerando il Tur vigente al 31 dicembre dell'anno precedente;
- in sede di conguaglio di fine anno, occorrerà procedere alla rideterminazione del reddito imponibile utilizzando il Tur vigente al 31 dicembre dell'anno in corso, effettuando eventuale conguaglio.

In presenza di finanziamenti a tasso variabile (caratterizzati da una variazione del tasso di interesse iniziale) il prelievo alla fonte deve essere effettuato, alle scadenze delle singole rate di ammortamento del prestito, tenendo conto anche delle variazioni subite dal tasso di interesse iniziale.

Se il prestito venga concesso a tasso zero, il calcolo dell'importo da assoggettare a tassazione deve essere effettuato alle scadenze delle singole rate di ammortamento della quota capitale.

## Esempi di calcolo

### Prestito al lavoratore dipendente € 80.000:

T.U.R.: 2%

Tasso di interesse applicato: 1%

Il **fringe benefit** annuo sarà così determinato:

$$((80.000 * 2\%) - (80.000 * 1\%)) * 50\% = \mathbf{\text{€ } 400}$$

fringe benefit da tassare in capo al dipendente poichè superiore alla **soglia di esenzione** di euro 258,23

### Prestito al lavoratore dipendente € 50.000:

T.U.R.: 2%

Tasso di interesse applicato: 1%

Il fringe benefit annuo sarà così determinato:

$$((50.000 * 2\%) - (50.000 * 1\%)) * 50\% = \mathbf{\text{€ } 250}$$

fringe benefit totalmente esente da tassazione poichè entro la **soglia di esenzione di euro 258,23**

In caso di erogazione del prestito da parte di un istituto di credito, ai fini della definizione del reddito di lavoro, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente il 50% dell'ammontare risultante dalla differenza tra gli interessi calcolati al Tur vigente al 31 dicembre di ciascun anno e gli interessi al tasso praticato dalla banca mutuante. Il calcolo va effettuato al netto del contributo erogato dall'azienda.

## Modello 770

L'azienda dovrà indicare nelle annotazioni al Mod. 770 (cod. AH), il valore di eventuali compensi in natura concessi ai propri dipendenti e l'ammontare del contributo aziendale erogato

# Normativa fiscale

in relazione ai mutui stipulati dai dipendenti medesimi.

In caso di mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto, la costruzione o, la ristrutturazione

dell'abitazione principale, il dipendente può fruire della detrazione del 19% degli interessi passivi limitatamente alla quota degli interessi effettivamente rimasta a suo carico, quindi al netto del contributo aziendale.

# Lavoro e previdenza

## 1. Istituito il registro nazionale per l'alternanza studio-lavoro

<b>FONTE</b>	UNIONCAMERE
<b>RIFERIMENTO</b>	Comunicato del 13.09.2016

Unioncamere con comunicato stampa del 13 settembre 2016 ha reso noto l'istituzione del Registro nazionale per l'alternanza scuola - lavoro. L'iniziativa realizzata d'intesa tra Unioncamere ed i Ministeri dell'Istruzione, dello Sviluppo Economico e del Lavoro, si è concretizzata nel portale [www.scuolalavoro.registroimprese.it](http://www.scuolalavoro.registroimprese.it) che viene gestito da InfoCamere.

Il registro sarà il punto d'incontro (virtuale) tra i ragazzi che frequentano gli ultimi tre anni di un istituto tecnico e di un liceo e le imprese italiane disponibili ad offrire loro un periodo di apprendimento on the job.

Il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro dispone di una area aperta e liberamente consultabile, cui possono iscriversi gratuitamente le imprese, gli enti pubblici e privati, le associazioni e i professionisti che vogliono investire sullo sviluppo educativo e professionale dei giovani, mettendo a disposizione percorsi di alternanza presso le proprie strutture.

Per ciascuna impresa, ente o professionista, il Registro riporta il numero massimo degli studenti ospitabili, i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza e i percorsi di alternanza offerti.

Le imprese che si iscriveranno al portale saranno inserite anche in una sezione speciale del Registro delle imprese delle Camere di commercio, così da consentire ai dirigenti scolastici di consultare, nel rispetto della normativa sulla privacy, informazioni dettagliate di carattere giuridico-economico sulle imprese più interessanti per i propri studenti, in vista dell'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Il nuovo portale si occuperà anche dell'alternanza scuola-lavoro da svolgere in regime di apprendistato.

D'intesa con il Ministero del Lavoro e con il Ministero dell'Istruzione, infatti, nell'area aperta e consultabile del Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, le imprese potranno segnalare anche la propria disponibilità ad ospitare gli studenti in apprendistato (di primo livello). L'offerta è destinata ai giovani dai 15 ai 25 anni che intendano acquisire una qualifica o un diploma professionale, un diploma di istruzione secondaria superiore o il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Gli istituti scolastici - cui spetta per legge provvedere alla copertura assicurativa degli allievi in alternanza - potranno infine trovare online tutte le informazioni necessarie per stipulare le apposite convenzioni con le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili ad ospitare i giovani.

# Lavoro e previdenza

## 2. Prorogati al 30 settembre 2016 gli incentivi alle imprese che assumono giovani con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca

<b>FONTE</b>	Publicistica
<b>RIFERIMENTO</b>	D.Lgs. n. 81/2015 art. 45

È stato prorogato, fino al prossimo 30 settembre 2016, l'incentivo per le imprese che hanno la sede operativa sul territorio italiano e che assumono giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, a tempo pieno o a tempo parziale per almeno 24 ore settimanali, con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca (articolo 45 del decreto legislativo n. 81/2015).

Il contratto deve essere finalizzato:

- ✓ allo svolgimento di attività di ricerca,
- ✓ al praticantato per l'accesso alle professioni che prevedono l'iscrizione ad un albo

oppure al conseguimento dei seguenti titoli di studio:

- ✓ diploma di tecnico superiore (ITS),
- ✓ laurea triennale,
- ✓ laurea magistrale,
- ✓ laurea magistrale a ciclo unico,
- ✓ master universitario I° e II° livello,
- ✓ diploma di specializzazione,
- ✓ diploma di perfezionamento,
- ✓ dottorato di ricerca.

Alla data di presentazione della domanda di contributo, le imprese che intendono beneficiarne dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a. non aver cessato o sospeso la propria attività;
- b. essere in regola con l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro di riferimento;
- c. essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- d. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- e. essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;

f. non essere sottoposti a procedure per fallimento o concordato preventivo;

g. essere in regola con quanto previsto dalle normative applicabili rispetto a tipologie contrattuali e obblighi formativi previsti dal contratto adottato;

h. non trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà ;

i. non essere incorsi, negli ultimi 10 anni, in irregolarità definitivamente accertate dalle autorità competenti, nella gestione di interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici;

j. non avere richiesto o ricevuto altro contributo finalizzato all'assunzione, erogato da Italia Lavoro spa, per l'ingaggio del medesimo lavoratore;

k. non aver avuto, nei 12 mesi precedenti l'avvio del contratto, rapporto di lavoro subordinato con il medesimo lavoratore per il quale si procede alla richiesta di contributo, la cui cessazione sia stata determinata da cause diverse dalla scadenza naturale dei contratti;

l. non aver presentato ad altri Enti Pubblici domanda per la richiesta di contributo della medesima natura a favore del medesimo lavoratore.

Il contributo che rientra nell'ambito delle misure di intervento del programma FixO istituito da ItaliaLavoro, ed ha come obiettivo prioritario l'occupabilità dei giovani laureati, ammonta a:

- 6 mila euro per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato a tempo pieno;
- 4 mila euro per ogni soggetto assunto con il contratto di apprendistato a tempo parziale per almeno 24 ore settimanali.

Le risorse finanziarie disponibili sono pari a 3 milioni e 216 mila euro.

La domanda per l'ottenimento del contributo dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di inizio del rapporto di apprendistato, attraverso

# Lavoro e previdenza

il sistema informativo di progetto (piattaforma), all' indirizzo: <http://FixoL4.italialavoro.it>, entro il prossimo 30 settembre 2016.

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- ✓ dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA. Nel caso di soggetto iscritto ad albi professionali, andrà indicato anche l'ordine ed il numero di iscrizione;
- ✓ copia di documento di identità, in corso di validità, del lavoratore assunto per il quale si richiede il contributo;
- ✓ copia integrale del modello UniLav da cui risulti l'assunzione del lavoratore;
- ✓ copia del contratto di lavoro sottoscritto da impresa e lavoratore;
- ✓ copia del *Piano Formativo Individuale* associato all'attività del lavoratore.

La guida per l'utilizzo della procedura informatizzata è disponibile all'indirizzo <http://FixoL4.italialavoro.it>.

Rientrano nel contributo anche le assunzioni a tempo pieno di dottori di ricerca, di età compresa tra i 30 e i 35 anni non compiuti (34 anni e 364 giorni). Il contributo viene riconosciuto alle imprese per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di almeno 12 mesi o a tempo indeterminato.

L'importo del contributo è pari a:

- ✓ 8 mila euro per ogni soggetto assunto con contratto di lavoro subordinato full time (a tempo indeterminato o determinato per almeno 12 mesi), più un eventuale contributo
- ✓ fino a 2 mila euro per le attività di assistenza didattica individuale.

Per poter ricevere il contributo, la azienda non deve aver avuto, nei 12 mesi precedenti la sottoscrizione del contratto, rapporti di lavoro subordinato con il soggetto beneficiario, la cui cessazione sia stata determinata da cause diverse dalla scadenza naturale del contratto.

Anche per questa agevolazione dovrà essere presentata domanda di contributo esclusivamente attraverso il sistema informativo di progetto (piattaforma), raggiungibile all'indirizzo: <http://FixoL4.italialavoro.it>, sino al 30 settembre 2016, salvo il caso di esaurimento delle risorse disponibili (pari ad 1 milione di euro) che sarà comunicato sul sito di ItaliaLavoro.

Per qualsiasi informazione e per approfondire la materia, ItaliaLavoro mette a disposizione 2 indirizzi email ai quali rivolgersi:

- per l'apprendistato di alta formazione: [infoaltoapprendistatoL4@italialavoro.it](mailto:infoaltoapprendistatoL4@italialavoro.it)
- per l'assunzione di dottori di ricerca: [infodottoridiricerca@italialavoro.it](mailto:infodottoridiricerca@italialavoro.it).

# Lavoro e previdenza

## 3. Aggiornato il calcolo del TFR per le liquidazioni del mese di agosto 2016

### FONTE

### ISTAT

Per il mese di agosto 2016 il coefficiente di rivalutazione del TFR accantonato al 31 dicembre 2015 è pari a 1,220234.

La rivalutazione, disciplinata dall'articolo 2120 del Codice civile, viene nello specifico così determinata:

1. Si calcola il 75% dell'aumento del costo della vita per operai ed impiegati tra dicembre 2015 ed il mese in cui si deve effettuare la rivalutazione.

L'ISTAT ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto 2016 è pari a 100,2

A partire dai dati di gennaio 2016 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai e impiegati è il 2015 (la base precedente era 2010 = 100).

La differenza in percentuale rispetto dicembre 2015, applicando il coefficiente di raccordo emanato dall'Istat (1,071) è pertanto 0,293645; il 75% di questo importo è pari a 0,220234.

2. A quest'ultimo importo si deve aggiungere un tasso fisso pari su base annua all'1,5%. Per il mese di agosto 2016 il tasso fisso è quindi pari a  $\frac{8}{12}$  e corrisponde a 1,000.

Sommando i due importi (0,220234+ 1,000) si ottiene il coefficiente di rivalutazione pari a 1,220234 riportato nella ottava colonna dell'allegata tabella tratta dal quotidiano "Il Sole 24 Ore".

# Lavoro e previdenza

## I coefficienti annuali e mensili

Mesi	Tfr maturato fino al periodo compreso tra		Aumento prezzi al consumo operai e impiegati				Tasso fisso 1,5%	Totale F + G coefficiente di rivalutaz. (2)	Coefficiente di rivalutaz. progressivo (3)	Montante mese (2)	Montante progressivo (3)
	Indice Istat	Diff. (1)	Incidenza %	75% di E							
<b>1982 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 maggio 1982 a titolo di ex indennità di anzianità</b>											
Maggio	—	—	134,7	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre	5-12	14-1-83	148,2	13,5	10,02227	7,516703	0,875	<b>8,391703</b>	8,391703	1,08391703	1,08391703
<b>Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente</b>											
Dicembre 1984	15-12	14-1-85	181,8	14,7	8,797127	6,597845	1,500	<b>8,097845</b>	30,133594	1,08097845	1,30133594
Dicembre 1985	15-12	14-1-86	197,4	15,6	8,580858	6,435643	1,500	<b>7,935643</b>	40,460531	1,07935643	1,40460531
Dicembre 1985	—	—	103,5 (4)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1986	15-12	14-1-87	108	4,5	4,347826	3,260869	1,500	<b>4,760869</b>	47,147672	1,04760869	1,47146720
Dicembre 1987	15-12	14-1-88	113,5	5,5	5,092592	3,819444	1,500	<b>5,319444</b>	54,975110	1,05319444	1,54975110
Dicembre 1988	15-12	14-1-89	119,7	6,2	5,462555	4,096916	1,500	<b>5,596916</b>	63,648936	1,05596916	1,63648936
Dicembre 1989	15-12	14-1-1990	127,5	7,8	6,516290	4,887217	1,500	<b>6,387217</b>	74,410155	1,06387217	1,74101545
Dicembre 1989	—	—	102,657(5)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1990	15-12	14-1-1991	109,2	6,5	6,373652	4,780239	1,500	<b>6,280239</b>	85,035541	1,06280239	1,85035541
Dicembre 1991	15-12	14-1-1992	115,8	6,6	6,043956	4,532967	1,500	<b>6,032967</b>	96,198674	1,06032967	1,96198674
Dicembre 1991	—	—	115,695(6)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1992	15-12	14-1-1993	121,2	5,5	4,757410	3,568057	1,500	<b>5,068057</b>	106,142345	1,05068057	2,06142346
Dicembre 1992	—	—	101,934 (7)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1993	15-12	14-1-1994	106	4,0	3,988448	2,991336	1,500	<b>4,491336</b>	115,400891	1,04491336	2,15400891
Dicembre 1994	15-12	14-1-95	110,3	4,3	4,056603	3,042452	1,500	<b>4,542452</b>	125,185374	1,04542452	2,25185375
Dicembre 1995	15-12	14-1-1996	116,7	6,4	5,802357	4,351768	1,500	<b>5,851768</b>	138,362699	1,05851768	2,38362699
Dicembre 1995	—	—	102,278 (8)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1996	15-12	14-1-1997	104,9	2,6	2,562896	1,922172	1,500	<b>3,422172</b>	146,519881	1,03422172	2,46519881
Dicembre 1997	15-12	14-1-1998	106,5	1,6	1,525262	1,143947	1,500	<b>2,643947</b>	153,037735	1,02643947	2,53037735
Dicembre 1998	15-12	14-1-1999	108,1	1,6	1,502347	1,126761	1,500	<b>2,626761</b>	159,684430	1,02626761	2,59684430
Dicembre 1999	15-12	14-1-00	110,4	2,3	2,127660	1,595745	1,500	<b>3,095745</b>	167,723597	1,03095745	2,67723597
Dicembre 2000	15-12	14-1-01	113,4	3,0	2,717391	2,038043	1,500	<b>3,538043</b>	177,195774	1,03538043	2,77195774
Dicembre 2001	15-12	14-1-02	116	2,6	2,292769	1,719577	1,500	<b>3,219577</b>	186,120305	1,03219577	2,86120305
Dicembre 2002	15-12	14-1-03	119,1	3,1	2,672414	2,004310	1,500	<b>3,504310</b>	196,116848	1,03504310	2,96116848
Dicembre 2003	15-12	14-1-04	121,8	2,7	2,267003	1,700252	1,500	<b>3,200252</b>	205,624293	1,03200252	3,05624293
Dicembre 2004	15-12	14-1-05	123,9	2,1	1,724138	1,293103	1,500	<b>2,793103</b>	214,160696	1,02793103	3,14160696
Dicembre 2005	15-12	14-1-06	126,3	2,4	1,937046	1,452785	1,500	<b>2,952785</b>	223,437184	1,02952785	3,23437184
Dicembre 2006	15-12	14-1-07	128,4	2,1	1,662708	1,247031	1,500	<b>2,747031</b>	232,322103	1,02747031	3,32322103
Dicembre 2007	15-12	14-1-08	131,8	3,4	2,647975	1,985981	1,500	<b>3,485981</b>	243,906789	1,03485981	3,43906789
Dicembre 2008	15-12	14-1-09	134,5	2,7	2,048558	1,536419	1,500	<b>3,036419</b>	254,349239	1,03036419	3,54349239
Dicembre 2009	15-12	14-1-10	135,8	1,3	0,966543	0,724907	1,500	<b>2,224907</b>	262,233180	1,02224907	3,62233180
Dicembre	15-12	14-1-11	138,4	2,6	1,914580	1,435935	1,500	<b>2,935935</b>	272,868111	1,02935935	3,72868111
Dicembre 2010	—	—	100 (9)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 2011	15-12	14-1-12	104	4,4	3,173410	2,380058	1,500	<b>3,880058</b>	287,335609	1,03880058	3,87335609
Dicembre 2012	15-12	14-1-13	106,5	2,5	2,403846	1,802885	1,500	<b>3,302885</b>	300,128857	1,03302885	4,00128857
Dicembre 2013	15-12	14-1-14	107,1	0,6	0,56338	0,422535	1,500	<b>1,922535</b>	307,8215	1,019225	4,078215
Dicembre 2014	15-12	14-1-15	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,500	<b>1,500000</b>	313,938797	1,01500000	4,13938797
<b>2015 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2014 a titolo di Tfr</b>											
Gennaio	15-1	14-2	106,5	0,0	0,000000	0,000000	0,125	<b>0,125000</b>	314,456220	1,00125000	4,14456220
Febbraio	15-2	14-3	106,8	0,0	0,000000	0,000000	0,250	<b>0,250000</b>	314,973644	1,00250000	4,14973644
Marzo	15-3	14-4	107,0	0,0	0,000000	0,000000	0,375	<b>0,375000</b>	315,491067	1,00375000	4,15491067
Aprile	15-4	14-5	107,1	0,1	0,093458	0,070093	0,500	<b>0,570093</b>	316,298635	1,00570093	4,16298635
Maggio	15-5	14-6	107,2	0,2	0,186916	0,140187	0,625	<b>0,765187</b>	317,106203	1,00765187	4,17106203
Giugno	15-6	14-7	107,3	0,3	0,280374	0,210280	0,750	<b>0,960280</b>	317,913770	1,00960280	4,17913770
Luglio	15-7	14-8	107,2	0,2	0,186916	0,140187	0,875	<b>1,015187</b>	318,141050	1,01015187	4,18141050
Agosto	15-8	14-9	107,4	0,4	0,373832	0,280374	1	<b>1,280374</b>	319,238761	1,01280374	4,19238761
Settembre	15-9	14-10	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,125	<b>1,125000</b>	318,595608	1,01125000	4,18595608
Ottobre	15-10	14-11	107,2	0,2	0,186916	0,140187	1,250	<b>1,390187</b>	319,693320	1,01390187	4,19693320
Novembre	15-11	14-12	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,375	<b>1,375000</b>	319,630455	1,01375000	4,19630455
Dicembre	15-12	14-1	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,500	<b>1,500000</b>	320,147879	1,01500000	4,20147879
Dicembre 2015	—	—	100 (10)	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2016 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2015 a titolo di Tfr</b>											
Gennaio	15-1	14-2	99,7	-0,2	-0,206822	-0,155117	0,125	<b>0,125000</b>	320,673064	1,00125000	4,20673064
Febbraio	15-2	14-3	99,5	-0,4	-0,407009	-0,305257	0,250	<b>0,250000</b>	321,198249	1,00250000	4,21198249
Marzo	15-3	14-4	99,6	-0,3	-0,306916	-0,230187	0,375	<b>0,375000</b>	321,723434	1,00375000	4,21723434
Aprile	15-4	14-5	99,6	-0,3	-0,306916	-0,230187	0,500	<b>0,500000</b>	322,248618	1,00500000	4,22248618
Maggio	15-5	14-6	99,7	-0,2	-0,206822	-0,155117	0,625	<b>0,625000</b>	322,773803	1,00625000	4,22773803
Giugno	15-6	14-7	99,9	0,0	-0,006636	-0,004977	0,750	<b>0,750000</b>	323,298988	1,00750000	4,23298988
Luglio	15-7	14-8	100,0	0,1	0,093458	0,070093	0,875	<b>0,945093</b>	324,118669	1,00945093	4,24118669
Agosto	15-8	14-9	100,2	0,3	0,293645	0,220234	1	<b>1,220234</b>	325,274665	1,01220234	4,25274665

**NOTE:** (1) Anno 1982: dicembre su maggio. Dal 1983 al 2002: dicembre su dicembre. Per gli anni 2003 e 2004, mese di competenza sul mese di dicembre dell'anno precedente. (2) Il coefficiente della colonna "H" consente di determinare solo l'importo della rivalutazione; quello della colonna "L" consente di determinare il montante, cioè capitale e rivalutazione; ad esempio, ipotizzando un Tfr al 31 dicembre 2002 di 516,46 euro, la rivalutazione al 31 dicembre 2003 si ottiene calcolando il 3,200252% (l'intero ammontare (Tfr più rivalutazione) si ottiene invece moltiplicando 516,46 x 1,03200252 = 532,99 euro). (3) Il coefficiente progressivo si usa soprattutto per determinare la "quota eccedente" che, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, deve essere scomputata dal Tfr per determinare il reddito di riferimento e, quindi, l'aliquota in base alla quale la quota imputabile del Tfr deve essere tassata. La "quota eccedente" è quella parte della vecchia indennità di anzianità maturata in quanto il contratto prevedeva di considerare come base di calcolo un importo superiore a una mensilità. Ad esempio, un dirigente di azienda commerciale assunto il 1° gennaio 1978 e cessato il 31 dicembre 2003. Al 31 maggio 1982 l'indennità di anzianità è stata calcolata in base a una mensilità e mezza di servizio fino al 31 dicembre 1980 e in base a una mensilità fino al 31 maggio 1982. Ipotizzando una retribuzione di 1.032,91 euro si avrà 1.032,91 (una mensilità) x 4 anni + 5/12 = 4.562,04 e 516,46 (1/2 mensilità) x 3 anni (fino al 31 dicembre 1980) = 1.549,37 per un totale complessivo di 6.111,41 euro. La quota eccedente è costituita da 1.549,37 che, in sede di tassazione del Tfr al 31 dicembre 2003 deve essere detratta dal Tfr stesso solo ai fini della determinazione del reddito di riferimento dopo averla rivalutata del 205,624293 (colonna "I"). Per ottenere il montante si moltiplica per 3,05624293 (colonna "M"). (4) Nuova serie 1985 = 100. (5) Nuova serie 1989 = 100. (6) È il nuovo indice ottenuto depurando il mese di dicembre 1991 della voce "tabacchi lavorati" usciti dal paniere Istat dal febbraio 1992. (7) Nuova serie 1992 = 100. (8) Nuova serie 1995 = 100. (9) Nuova serie 2010 = 100. (10) Nuova serie 2015 = 100

## 1. La carta verde copre gli stessi danni della polizza nazionale cui risulta abbinata

<b>FONTE</b>	Corte di Cassazione III Sez. Civile
<b>RIFERIMENTO</b>	Sentenza n. 4669/2016

La Terza sezione civile della Cassazione con la sentenza 4669/2016 ha stabilito che negli incidenti stradali in cui siano coinvolti veicoli a motore immatricolati all'estero, la copertura assicurativa riguarda sia i danni alle persone che quelli alle cose trasportate. Quindi la carta verde copre gli stessi danni della polizza nazionale cui è abbinata.

La sentenza è stata pronunciata a seguito del contenzioso instaurato da una società contro l'Uci (l'Ufficio centrale italiano, che gestisce il sistema della carta verde in Italia), il conducente e il proprietario di un autoarticolato straniero. La società invocava il risarcimento dei danni alla merce provocato da una brusca frenata.

Nel giudizio di primo grado la sentenza era stata favorevole alla società ma era stata impugnata dall'Uci.

La Corte d'appello aveva escluso la copertura dei danni alle cose trasportate rifacendosi alla legge n. 990/1969 (vigente all'epoca dei fatti) che all'articolo 6 sancisce l'obbligo assicurativo dell'Uci, e all'articolo 1 della stessa legge, stabilisce l'obbligo di Rc auto come regola generale, esteso ai terzi trasportati dal Dl 857/1976. Collegando i due articoli i giudici avevano ritenuto che quando il risarcimento è a carico dell'Uci devono essere risarciti i danni alle persone ma non quelli alle cose.

La Cassazione ha cassato la sentenza di appello sulla base di un ragionamento logico. L'articolo 6 della legge n. 990 del 1969 stabilisce l'obbligo assicurativo dell'Uci «nei limiti e nelle forme stabilite dalla presente legge» e va posto in

correlazione col primo comma dell'articolo 1, che prevede l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del Codice civile per i danni da circolazione di veicoli cagionati a persone o a cose. Lo stesso principio si ritrova nell'articolo 128, lettera b), del Codice delle assicurazioni, che prevede espressamente un apposito massimale per i danni alle cose.

Secondo la Cassazione la ratio dell'articolo 6 della legge 990, che è quella di «non rallentare i traffici commerciali e gli spostamenti delle persone» e «non rendere onerosa o complicata per le vittime la tutela dei propri diritti, come avverrebbe se il danneggiato dovesse chiedere il risarcimento dei danni a un assicuratore straniero». Questo è il compito che spetta all'Uci.

La Cassazione ha ritenuto non ammissibile l'interpretazione restrittiva della Corte d'appello, perché il Dl 857/1976 rispondeva alla necessità di risolvere i dubbi sorti sull'operatività della garanzia assicurativa anche in favore dei terzi trasportati a titolo di cortesia. Ma l'ammettere che la garanzia dell'Uci comprende anche per i danni causati ai trasportati non consente di concludere che essa copra soltanto i danni a questi ultimi e non anche quelli causati alle cose trasportate.

Se, infatti, ci si riferisce alla disciplina generale del Codice civile relativa alla circolazione di veicoli: si rileverà che il primo comma dell'articolo 2054 prevede che il conducente «è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo».

Risulta evidente, quindi, che la copertura assicurativa dell'Uci deve comprendere non solo i danni causati alle persone ma anche quelli alle cose trasportate.

## 2. Dal 12 settembre 2016 nuova documentazione per la richiesta di radiazione dal PRA dei veicoli da esportare fuori dal territorio UE

<b>FONTE</b>	ACI
<b>RIFERIMENTO</b>	Sentenza n. 4669/2016

L'ACI, con la lettera circolare del 6 luglio 2016, ha fornito chiarimenti applicativi in merito alla nuova disciplina delle radiazioni per esportazione. Com'è noto, infatti, la Legge di stabilità 2016 ha modificato l'art. 103 C.d.S., prevedendo che la definitiva esportazione all'estero dei veicoli immatricolati possa avvenire esclusivamente al fine della reimmatricolazione nel Paese estero di destinazione.

In particolare, la nuova norma – introdotta al fine di contrastare l'elusione della tassa automobilistica e degli oneri e spese connessi al trasferimento della proprietà dei veicoli – prevede che i soggetti interessati debbano dare prova della reimmatricolazione del veicolo all'estero mediante l'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione o, in caso di cessione intracomunitaria, della documentazione comprovante la radiazione dal P.R.A.

Per quanto riguarda le **esportazioni in Paesi UE**, la circolare chiarisce che continueranno ad applicarsi le attuali disposizioni in materia, confermando che la documentazione da produrre, al fine di comprovare la definitiva esportazione all'estero del veicolo per reimmatricolazione, è la stessa che ACI richiedeva già in vigore della precedente versione dell'art. 103 C.d.S.

Per quanto riguarda le **esportazioni in Paesi extra-UE**, l'ACI – riprendendo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Dogane – chiarisce che la documentazione da produrre, al fine di

comprovare la definitiva esportazione all'estero del veicolo per reimmatricolazione, può essere costituita dalla bolla doganale e dalla fattura con vidimazione doganale, ma non dal semplice DAE (Documento di Accompagnamento Esportazione), essendo necessario acquisire anche la prova dell'avvenuta uscita del veicolo dal territorio doganale dell'UE.

Pertanto, in assenza di copia della carta di circolazione estera o attestazione di avvenuta reimmatricolazione estera da parte dell'Autorità straniera, nel caso in cui sia presentata una copia del DAE con l'indicazione dell'MRN (Movement Reference Number) e degli elementi identificativi del veicolo, sarà necessario allegare anche una stampa della notifica di esportazione con esito "uscita conclusa" ottenuta consultando l'apposito link presente sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane.

In alternativa al messaggio di appuramento dell'MRN è possibile produrre idonea documentazione rilasciata dagli Uffici di esportazione comprovante l'avvenuta uscita del veicolo dall'UE.

**Le nuove disposizioni per quanto riguarda le radiazioni per esportazioni extra-UE sono applicate per le formalità presentate per la prima volta a partire dal 12 settembre 2016.**

Infine in allegato alla circolare l'ACI ha fornito la versione 3.0 della scheda riepilogativa (di seguito riportata) della documentazione idonea per le formalità di radiazione per quanto riguarda rispettivamente le esportazioni intra-UE ed extra-UE effettuate da operatori professionali o privati.

# Circolazione e trasporti

SCHEDA RADIAZIONI PER ESPORTAZIONE (versione 3.0)		
<p>Sulla base delle modifiche introdotte all'art. 103 CdS dalla Legge di Stabilità 2016 e dei successivi Pareri interpretativi forniti dal Ministero della Giustizia (nota n. 21198 del 04.02.2016) e dall'Agenzia delle Dogane (nota n. 65802 del 07.06.2016), la presente scheda (versione 3.0) riporta, divisa per tipologia di esportazione, la documentazione principale e quella ritenuta equipollente ai fini della radiazione per esportazione dal PRA. Oltre ai documenti indicati nella presente scheda (che possono essere presentati in fotocopia) è necessario allegare anche la consueta documentazione richiesta per le radiazioni per esportazione.</p>		
Tipologia di esportazione	UE	EXTRA UE
DA OPERATORE PROFESSIONALE ITALIANO A OPERATORE PROFESSIONALE ESTERO	DOCUMENTAZIONE PRINCIPALE	<p>Carta di circolazione estera o attestazione di avvenuta reimmatricolazione estera da parte dell'Autorità straniera</p> <p>Carta di circolazione estera o attestazione di avvenuta reimmatricolazione estera da parte dell'Autorità straniera (<i>entrambe accompagnate da traduzione asseverata</i>)</p>
	DOCUMENTAZIONE EQUIPOLLENTE	<p>Attestazione di revisione o collaudo della Motorizzazione estera (<i>con traduzione asseverata</i>)</p> <p>Documento di trasporto (D.d.t. o CMR) o fattura con ricevuta/attestazione del destinatario estero di avvenuta consegna del veicolo</p> <p>Fattura con IVA non imponibile ex art. 41 D.L. 331/93 (cessione intracomunitaria)</p> <p>Altre fatture (ad es. regime del margine ex art. 36 D.L. 41/95) con acquirente UE, <b>purché venga contestualmente allegata anche copia del documento di trasporto con l'indicazione del destinatario estero.</b> Solo in questo caso il documento di trasporto può essere allegato anche se ancora privo della firma per ricevuta del destinatario estero.</p> <p>Atto di vendita successivo redatto all'estero fra primo acquirente estero e nuovo acquirente (<i>con traduzione asseverata</i>)</p> <p>Documento provvisorio di immatricolazione UE (ad es. documento relativo alle targhe provvisorie della Germania)</p> <p>Foglio di via o relativa attestazione rilasciata dalla Motorizzazione italiana ex art. 99 CdS</p> <p>Dichiarazione o attestazione rilasciata da una pubblica Autorità estera da cui risulti l'importazione del veicolo nel Paese UE (ad es. "Certificat d'acquisition" per l'Agenzia delle Entrate Francese)</p> <p>Bolla doganale o Fattura con vidimazione della Dogana. Nel caso in cui venga presentata una copia del DAE con l'indicazione dell'MRN e degli elementi identificativi del veicolo sarà necessario allegare anche una stampa della notifica di esportazione con esito "uscita conclusa" ottenuta consultando l'apposito link "Tracciamento movimento di esportazioni o di transito (MRN)". In alternativa al messaggio di appuramento dell'MRN è possibile per l'interessato produrre idonea documentazione rilasciata dagli Uffici di esportazione comprovante l'avvenuta uscita del veicolo dal territorio dell'UE. Si ritiene idonea anche la bolla doganale estera o la vidimazione della Dogana estera apposta sulla Carta di Circolazione italiana o sul Certificato di Proprietà.</p>

# Circolazione e trasporti

Tipologia di esportazione		UE	EXTRA UE
DA OPERATORE PROFESSIONALE ITALIANO A PRIVATO ESTERO	DOCUMENTAZIONE PRINCIPALE	Carta di circolazione estera o attestazione di avvenuta reimmatricolazione estera da parte dell'Autorità straniera	Carta di circolazione estera o attestazione di avvenuta reimmatricolazione estera da parte dell'Autorità straniera ( <i>entrambe accompagnate da traduzione asseverata</i> )
	DOCUMENTAZIONE EQUIPOLLENTE	Attestazione di revisione o collaudo della Motorizzazione estera ( <i>con traduzione asseverata</i> )	Bolla doganale o Fattura con vidimazione della Dogana. Nel caso in cui venga presentata una copia del DAE con l'indicazione dell'MRN e degli elementi identificativi del veicolo sarà necessario allegare anche una stampa della notifica di esportazione con esito "uscita conclusa" ottenuta consultando l'apposito link "Tracciamento movimento di esportazioni o di transito (MRN)". In alternativa al messaggio di appuramento dell'MRN è possibile per l'interessato produrre idonea documentazione rilasciata dagli Uffici di esportazione comprovante l'avvenuta uscita del veicolo dal territorio dell'UE. Si ritiene idonea anche la bolla doganale estera o la vidimazione della Dogana estera apposta sulla Carta di Circolazione italiana o sul Certificato di Proprietà.
		Documento di trasporto (D.d.t. o CMR) o fattura con ricevuta/attestazione del destinatario estero di avvenuta consegna del veicolo	
		Altre fatture (ad es. regime del margine ex art. 36 D.L. 41/95) con acquirente UE, <b>purché venga contestualmente allegata anche copia del documento di trasporto con l'indicazione del destinatario estero</b> . Solo in questo caso il documento di trasporto può essere allegato anche se ancora privo della firma per ricevuta del destinatario estero.	
		Atto di vendita successivo redatto all'estero fra primo acquirente estero e nuovo acquirente ( <i>con traduzione asseverata</i> )	
		Documento provvisorio di immatricolazione UE (ad es. documento relativo alle targhe provvisorie della Germania)	
		Foglio di via o relativa attestazione rilasciata dalla Motorizzazione italiana ex art. 99 CdS	
		Dichiarazione o attestazione rilasciata da una pubblica Autorità estera da cui risulti l'importazione del veicolo nel Paese UE (ad es. "Certificat d'acquisition" per l'Agenzia delle Entrate Francese)	

# Circolazione e trasporti

Tipologia di esportazione		UE	EXTRA UE
SSIONALE/PRIVATO ESTERO	DOCUMENTAZIONE PRINCIPALE	Carta di circolazione estera o attestazione di avvenuta reimmatricolazione estera da parte dell'Autorità straniera	Carta di circolazione estera o attestazione di avvenuta reimmatricolazione estera da parte dell'Autorità straniera ( <i>entrambe accompagnate da traduzione asseverata</i> )
		Attestazione di revisione o collaudo della Motorizzazione estera ( <i>con traduzione asseverata</i> ) Documento di trasporto (D.d.t. o CMR) o ricevuta di acquisto dal privato italiano con ricevuta/attestazione del destinatario estero di avvenuta consegna del veicolo	
DA PRIVATO ITALIANO A OPERATORE PROFESSIONALE	DOCUMENTAZIONE EQUIPOLLENTE	Atto di vendita successivo redatto all'estero fra primo acquirente estero e nuovo acquirente ( <i>con traduzione asseverata</i> ) Documento provvisorio di immatricolazione UE (ad es. documento relativo alle targhe provvisorie della Germania) Foglio di via o relativa attestazione rilasciata dalla Motorizzazione italiana ex art. 99 CdS Dichiarazione o attestazione rilasciata da una pubblica Autorità estera da cui risulti l'importazione del veicolo nel Paese UE (ad es. "Certificat d'acquisition" per l'Agenzia delle Entrate Francese)	Bolla doganale o Fattura con vidimazione della Dogana. Nel caso in cui venga presentata una copia del DAE con l'indicazione dell'MRN e degli elementi identificativi del veicolo sarà necessario allegare anche una stampa della notifica di esportazione con esito "uscita conclusa" ottenuta consultando l'apposito link "Tracciamento movimento di esportazioni o di transito (MRN)". In alternativa al messaggio di appuramento dell'MRN è possibile per l'interessato produrre idonea documentazione rilasciata dagli Uffici di esportazione comprovante l'avvenuta uscita del veicolo dal territorio dell'UE. Si ritiene idonea anche la bolla doganale estera o la vidimazione della Dogana estera apposta sulla Carta di Circolazione italiana o sul Certificato di Proprietà.

# Circolazione e trasporti

Ulteriori dettagli su particolari casistiche	
<b>Formalità respinte prima del 14.07.2014</b>	Le formalità di radiazione respinte prima del 14 luglio 2014 e ripresentate successivamente possono essere definite sulla base delle precedenti disposizioni. Nel campo data consegna per la demolizione/re immatricolazione/esportazione deve essere inserita la data di prima presentazione. In alternativa, l'interessato in sede di seconda presentazione può comunque avvalersi delle nuove disposizioni ed allegare idonea documentazione comprovante l'avvenuto trasferimento del veicolo all'estero.
<b>Formalità respinte dal 14.07.2014 al 09.09.2016</b>	Le formalità di radiazione per esportazione extra UE respinte in prima presentazione nel periodo compreso tra il 14.07.2014 e il 09.09.2016 e ripresentate successivamente possono essere definite sulla base delle disposizioni contenute nella precedente versione della scheda radiazioni (vers. 2.0)
<b>Fatture con IVA non imponibile ex art. 41 D.L. 331/93</b>	Con riferimento a quanto indicato nella circolare SGP n. 4401 del 16.07.2014 in merito alle cessioni intracomunitarie tra "operatori professionali", si precisa che per operatori professionali non si intendono soltanto i Concessionari, ma in generale tutti i soggetti d'imposta (Società, ditte individuali, liberi professionisti ecc.) quando la fattura è emessa con IVA non imponibile ex art. 41 D.L. n. 331/93.
<b>Ricevuta di avvenuta consegna al Concessionario estero UE</b>	In mancanza della ricevuta di consegna sul documento di trasporto (D.d.t. o CMR), può essere accettata un'attestazione del Concessionario estero di avvenuta importazione/consegna del veicolo (se redatta in lingua straniera occorre la traduzione asseverata). Tale attestazione deve essere presentata unitamente a copia del documento di trasporto, della fattura o della ricevuta di acquisto del veicolo (in caso di acquisto da un privato in Italia).
<b>Atto di vendita successivo redatto all'estero</b>	In mancanza di altra documentazione, per comprovare la definitiva esportazione UE può essere considerato idoneo anche l'atto di vendita successivo redatto ad es. da un Concessionario estero in favore di un acquirente estero. Se l'atto è redatto in lingua straniera è necessaria la traduzione asseverata.
<b>Concessionario estero che acquista da privato in Italia</b>	In caso di acquisto da parte di un Concessionario straniero (UE) di un veicolo ceduto da un soggetto privato italiano (quindi in assenza di fattura), la ricevuta di acquisto è idonea a documentare la definitiva esportazione, purché opportunamente integrata (anche con atto separato) da un attestazione del Concessionario di avvenuto trasferimento/importazione del veicolo all'estero (se redatta in lingua straniera occorre la traduzione asseverata).

# Circolazione e trasporti

<b>Targhe provvisorie tedesche</b>	Ai fini della radiazione per esportazione, può essere allegata anche la copia del documento di immatricolazione provvisorio rilasciato dalla Motorizzazione tedesca, in cui risulti il numero di telaio corrispondente a quello del veicolo da radiare dal PRA. Si ritengono per analogia idonei anche i documenti di immatricolazione provvisori rilasciati da altri Paesi UE.
<b>Foglio di via rilasciato dalla Motorizzazione italiana (art. 99 CdS)</b>	La fotocopia del Foglio di via o della relativa attestazione rilasciata dalla Motorizzazione italiana (ex art. 99 CdS) è documentazione idonea ai fini della radiazione dal PRA per esportazione UE.
<b>Attestazione di revisione o collaudo della Motorizzazione estera</b>	Anche l'attestazione di avvenuta revisione o collaudo effettuato dalla Motorizzazione estera (o da soggetto estero abilitato) costituisce titolo idoneo per richiedere la radiazione dal PRA per esportazione UE.
<b>Certificat d'acquisition rilasciato dall'Agenzia delle entrate francese</b>	Per i veicoli esportati in Francia è possibile allegare anche la fotocopia del "Certificat d'acquisition" rilasciato dall'Agenzia delle entrate francese. Tale documento è, infatti, propedeutico alla successiva immatricolazione in Francia e riporta targa e telaio del veicolo importato.
<b>Dichiarazione di esportazione extra UE presentata in un altro Stato UE</b>	Qualora la dichiarazione di esportazione extra UE sia presentata in altro Stato membro dell'Unione Europea, potrà essere acquisita la documentazione doganale rilasciata dalle Autorità doganali di detto Stato. La verifica del codice MRN ("uscita conclusa") può essere effettuata sul sito internet della Commissione Europea, raggiungibile anche attraverso lo specifico link presente sul sito web dell'Agenzia delle Dogane ( <a href="https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/dogane/operatore/servizi-online/tracciamento-movimenti-mrn">https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/dogane/operatore/servizi-online/tracciamento-movimenti-mrn</a> ) o sul corrispondente sito della Dogana straniera (ad. es per la Slovenia <a href="http://www.carina.gov.si/en/mrn_follow_up/">http://www.carina.gov.si/en/mrn_follow_up/</a> )
<b>Bolla doganale estera</b>	Per le bolle doganali estere non è necessaria la traduzione asseverata qualora le stesse siano redatte in conformità al modulo standard DAU, dal quale sia possibile evincere gli estremi identificativi del veicolo e l'avvenuta esportazione.

# Adempimenti aziendali

## 1. Entro il 30 settembre presentazione delle istanze per il recupero dell'IVA assolta in altri Stati UE

<b>FONTE</b>	Publicistica
<b>RIFERIMENTO</b>	Prov. Agenzia delle Entrate n. 53471/2010

Il provvedimento dell' Agenzia delle Entrate n. 53471/2010, che attua le disposizioni in materia di rimborsi in ambito internazionale (articoli 38 bis 1, 38 bis 2 e 38 ter del Dpr 633/72) stabilisce che i soggetti passivi con stabile organizzazione in Italia, che hanno assolto l'iva in altri Stati dell'Unione europea, possono chiederne il rimborso al più tardi entro il 30 settembre. La stessa scadenza è prevista per l'imposta assolta in Italia da soggetti Ue o da soggetti extracomunitari stabiliti in Paesi con accordi di reciprocità con lo Stato italiano.

Detto termine è previsto dall'articolo 15 della direttiva n. 2008/9, per quanto concerne i rimborsi in ambito Ue, secondo cui la richiesta va presentata entro il 30 settembre dell'anno successivo al periodo di riferimento, direttamente allo Stato membro in cui il soggetto è stabilito, il quale la invierà allo Stato del rimborso entro 15 giorni dalla ricezione.

Il periodo di riferimento non può essere superiore a un anno né inferiore a tre mesi, a meno che non si tratti di una frazione di anno, come è il caso d'inizio o di cessazione di attività, e va verificato in relazione alle previsioni del singolo Paese comunitario.

In tale periodo, l'operatore italiano, che chiede la restituzione dell'iva assolta in altro Stato Ue, deve, innanzitutto, trovarsi nella condizioni di avere diritto alla detrazione, e, poi,

- deve aver svolto attività d'impresa/arti/professioni,
- non deve aver effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette senza diritto alla detrazione,

- non deve essersi avvalso del regime dei minimi o di quello speciale dei produttori agricoli.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva n. 2008/9, il soggetto nazionale non deve aver avuto nello Stato del rimborso una stabile organizzazione «dalla quale fossero effettuate operazioni commerciali».

Contrariamente a quanto innanzi, l'articolo 38 bis 2 del Dpr 633/72, stabilisce che il soggetto Ue che ha assolto l'iva in Italia, non ha diritto al rimborso a prescindere dal coinvolgimento della stabile organizzazione nelle operazioni.

Prima di presentare l'istanza di restituzione del tributo si dovrà:

- a) verificare se l'operatore si sia identificato (direttamente o a mezzo rappresentante fiscale) nello Stato del rimborso, dal momento che tale circostanza potrebbe essere considerata ostativa alla restituzione dell'imposta;
- b) verificare, qualora fosse soggetto residente, di non deve aver eseguito operazioni attive che si considerino territorialmente rilevanti nell'altro Stato Ue, a meno che non si tratti di servizi di trasporto o a questi accessori, non imponibili Iva (ai sensi dell'articolo 9 del Dpr 633/72 per l'ordinamento interno), ovvero di operazioni soggette a reverse charge, obbligatorio o facoltativo, in base alle norme comunitarie.

Dal punto di vista oggettivo, il rimborso non spetta:

- a) se l'iva è stata fatturata indebitamente (in tale ipotesi, occorrerà chiederne la restituzione al fornitore)
- b) se è stata applicata in relazione a cessioni di beni che sono o possono essere

# Adempimenti aziendali

“esenti” da imposta (in senso comunitario) in base agli articoli 138 e 146, par. 1, lettera b) della direttiva 2006/112 (come potrebbe essere per una cessione intracomunitaria fatturata con Iva dal fornitore per mancanza d’iscrizione al Vies del cessionario nazionale).

In ogni caso, il rimborso compete solo se i beni/servizi acquistati sono impiegati per l’effettuazione di operazioni che danno diritto alla detrazione e sempre che non si tratti di acquisti a Iva oggettivamente indetraibile in base alle regole dello Stato del rimborso.

Se l’operatore applica il pro-rata di detrazione per effetto dell’esecuzione di operazioni imponibili ed esenti, l’articolo 6 della direttiva n. 2008/9 dispone, invece, che valgono le regole dello Stato in cui è stabilito chi chiede il rimborso.

Se la percentuale di detrazione definitiva è diversa da quella provvisoria utilizzata per la richiesta di rimborso, occorrerà, entro l’anno solare seguente, comunicarne l’importo esatto a tutti gli Stati cui è stata chiesta la restituzione dell’imposta per gli opportuni aggiustamenti (coerentemente con il meccanismo della detrazione in base a pro-rata).

# Adempimenti aziendali

## 2. Il diritto all'oblio non può prevalere sulle esigenze di pubblicità legale nei registri delle imprese

<b>FONTE</b>	Avvocato generale Corte UE
<b>RIFERIMENTO</b>	Conclusioni dep. l'8.09.2016 su Causa C-398/15

Le esigenze di pubblicità legale nei registri delle imprese prevalgono sul diritto all'oblio. Lo ha affermato l'Avvocato generale della Corte di giustizia Ue, Bot, nelle conclusioni relative alla Causa C-398/15) depositate l'8 settembre.

Ciò per un duplice motivo: da una parte per la certezza del diritto dall'altra per la tutela dei terzi ed in particolar modo dei creditori.

La pronuncia si riferisce alla vicenda di cui la Corte di giustizia Ue era stata investita dalla Cassazione italiana a seguito di un rinvio pregiudiziale.

L'amministratore di una società di costruzioni aveva chiesto al Tribunale di Lecce di imporre alla Camera di Commercio la cancellazione dei dati che lo riguardavano che erano ancora presenti nel registro delle imprese. In passato (1992), il ricorrente aveva gestito un'azienda dichiarata fallita, cancellata dal registro delle imprese. Aveva, poi intrapreso una nuova attività che, secondo lui, non decollava anche perché nel registro delle imprese della Camera di commercio di Lecce era riportata la sua precedente attività come amministratore di una società liquidata.

I giudici di primo grado gli avevano dato ragione invocando il diritto all'oblio.

Prima di pronunciarsi la Cassazione, investita della questione, ha formulato un rinvio pregiudiziale alla corte di Lussemburgo per ottenere una corretta interpretazione della direttiva 68/151 sulla pubblicità degli atti delle società (modificata in diverse occasioni) e della direttiva 95/46 sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati.

Il punto centrale della questione era se il diritto all'oblio prevale sugli obblighi di trasparenza fissati dalla direttiva in materia societaria.

L'Avvocato generale, le cui conclusioni, però pur non sono vincolanti per i giudici Ue, si è pronunciato, come si è detto, a favore della preminenza della trasparenza sul diritto all'oblio. La pubblicità legale sulle informazioni iscritte nel registro delle imprese, si legge nella motivazione di Bot, è «un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall'Unione», che ha lo scopo di tutelare gli interessi dei terzi, la lealtà delle transazioni commerciali e, quindi, assicura il buon funzionamento del mercato.

La pubblicità non ha limiti di durata ed è destinata «a una cerchia indeterminata di persone», perché se si ponessero limiti soggettivi di accesso o temporali, sarebbe compromessa la funzione di tutela di un interesse pubblico del registro delle imprese. A ben vedere questa funzione, non è una lesione del diritto del singolo alla protezione dei dati tanto più perché si tratta di informazioni minime che servono, però, ad individuare «le persone fisiche che si celano dietro la maschera della personalità giuridica indossata dalle società».

Pertanto chiedere di cancellare i dati una volta che la società cessa la sua attività significa non garantire gli obiettivi fissati anche perché la scomparsa e la cancellazione di una società non escludono che continuino a sussistere rapporti giuridici avviati prima.

I terzi, poi, hanno diritto a «farsi in qualsiasi momento un'idea attendibile di una società», anche se questa non è più attiva. Il mantenimento dei dati serve anche per favorire le attività giudiziarie: imporre limiti temporali

# Adempimenti aziendali

---

predeterminati non è possibile perché gli Stati membri hanno regole sulla prescrizione diverse.

E' stata anche respinta la tesi di rendere anonimi i dati inseriti perché ciò impedirebbe di collegare una società dichiarata fallita ai suoi dirigenti, con conseguenze negative per i terzi.

# Organizzazione aziendale

## 1. Vietato il monitoraggio massivo dell'attività in internet dei dipendenti anche se attivato per difendere i sistemi informatici aziendali da possibili virus

<b>FONTE</b>	Garante Privacy
<b>RIFERIMENTO</b>	Nota n. 419 del 15.09.2016

Il personale tecnico-amministrativo e docente di una Università era ricorso al Garante per la protezione dati personali, lamentando la violazione della propria privacy e il controllo a distanza posto in essere dall'Ateneo.

Il Garante con la Nota 15 settembre 2016, n. 419, informa che, con decisione [doc. web n. 5408460] ha vietato all'Università il monitoraggio massivo delle attività in Internet dei propri dipendenti.

Nel corso dell'istruttoria, l'Ateneo aveva respinto le accuse. Sosteneva, infatti, che il monitoraggio delle comunicazioni elettroniche era attivata saltuariamente, e solo in caso di rilevamento di software maligno e di violazioni del diritto d'autore o di indagini della magistratura. Ed aveva anche contestato la circostanza che venissero trattati dati personali dei dipendenti che si connettevano alla rete.

L'istruttoria del Garante per la privacy aveva, invece, accertato che i dati raccolti erano chiaramente riconducibili ai singoli utenti, anche grazie alla rilevazione sistematica degli indirizzi Ip (indirizzo Internet) e dei Mac Address (identificativo hardware) dei pc assegnati ai dipendenti.

Aveva anche rilevato che il sistema informativo adottato dall'Ateneo, contrariamente a quanto affermato, consentiva la verifica costante e

indiscriminata degli accessi degli utenti alla rete e all'e-mail. Tutto ciò avveniva utilizzando sistemi e software che non possono essere considerati, in base alla normativa, *"strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa"*. Tali software, infatti, non erano necessari per lo svolgimento della attività lavorativa.

Tali comportamenti configuravano una violazione dello Statuto dei lavoratori e della sua attuale versione modificata dal cosiddetto "Jobs Act", che nel caso di effettuazione di controlli a distanza prevede che debbano essere adottate specifiche garanzie per il lavoratore.

Secondo il Garante l'Università avrebbe dovuto adottare misure graduali che rendessero assolutamente straordinari i controlli più invasivi, che sarebbero stati legittimamente adottati solo nel caso di individuazione di specifiche anomalie, come la presenza di virus.

L'Autorità ha inoltre riscontrato che l'Università non aveva fornito agli utilizzatori della rete un'idonea informativa sulla privacy. Non poteva ritenersi tale, infatti, la semplice comunicazione al personale del Regolamento relativo al corretto utilizzo degli strumenti elettronici.

Pertanto il Garante ha dichiarato illecito il trattamento dei dati personali così raccolti e ne ha vietato l'ulteriore uso, imponendo comunque la loro conservazione per consentirne l'eventuale acquisizione da parte della magistratura.